

Circolare febbraio/2017

Paghe e Contributi

Calendario febbraio 2017	2
Massimali CIG per il 2017	3
Indennità di disoccupazione Naspi per il 2017	4
Recupero imposta sostitutiva	4
Acconto Addizionale Comunale all'Irpef	4
Congedo del padre	5
Rivalutazione TFR: coeff. di gennaio 2017	6

Calendario febbraio 2017

Giorni lavorabili	20
Ore lavorabili	160
Festività godute	
Festività non godute	
Sabati (settimane)	4

Massimali CIG per il 2017

Con circolare n. 36 del 21 febbraio 2017 l'Inps ha diffuso i dati ufficiali degli importi dei massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, indennità disoccupazione Naspi in vigore dal 1 gennaio 2017.

uno Per il 2017 restano confermati i valori del 2016. Verificare la correttezza dei dati nella tabella relativa ai massimali CIG per l'anno 2017 per il settore edile e per quello ordinario, secondo i seguenti valori:

Massimali C.I.G. - Solidarietà / Modifica	
Anno: 2017	
Massimale netto 1:	1.097,95
Massimale netto 2:	1.319,64
% Retribuzione C.I.G.:	80,00
% Abbattimento contributo apprendista:	5,84
Limite retributivo:	2.102,24

Massimali C.I.G. - Solidarietà / Modifica	
Anno: 2017	
Massimale netto 1:	914,96
Massimale netto 2:	1.099,70
% Retribuzione C.I.G.:	80,00
% Abbattimento contributo apprendista:	5,84
Limite retributivo:	2.102,24

Indennità di disoccupazione Naspi per il 2017

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, c. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015 n. 22, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell'indennità di disoccupazione NASpi è pari, secondo i criteri già indicati nella circolare n. 94 del 12 maggio 2015 e a seguito della rivalutazione annuale (assente!), come riportato nella circolare n. 36/2017 dell'Inps, ad € **1.195,37** per il 2017.

Si ricorda che la misura del contributo per il licenziamento è pari al 41% del massimale mensile NASpi di cui sopra per ogni 12 mesi di anzianità aziendali. Il massimale per il 2016 è quindi pari a € **490,10** annui per cui la misura del contributo può raggiungere, per un'anzianità di servizio di tre anni, un valore massimo di € **1.470,30**.

Recupero imposta sostitutiva

Con la denuncia contributiva UniEMens di febbraio 2017, le aziende soggette all'obbligo di versamento del Trattamento di Fine Rapporto, non destinato a forme di previdenza complementare, al Fondo di Tesoreria Inps (aziende con media occupazionale 2006 superiore alle 50 unità), possono recuperare l'imposta sostitutiva versata sulla rivalutazione del TFR effettuata il 31/12/2016 di competenza del Fondo medesimo.

Acconto Addizionale Comunale all'Irpef

Come già noto, a partire dal 2015 l'acconto dell'addizionale comunale è calcolato con la stessa aliquota deliberata dal Comune per l'anno precedente, pubblicata sul sito istituzionale dell'Agenzia delle Entrate. Eventuali delibere postume possono essere utilizzate solo per il calcolo del saldo dell'addizionale comunale in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.

uno *Nessun aggiornamento delle addizionali comunali si rende quindi necessario al fine del calcolo dell'imposta comunale in acconto.*

Congedo del padre

Con Messaggio n. 828 del 24 febbraio 2017 l'Inps fornisce chiarimenti in merito al congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti di cui all'art. 4, c. 24., lettera a) della legge 92/2012.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 354, della legge 11 dicembre 2016, n.232 (c.d. legge di bilancio 2017) si evidenzia che i congedi obbligatori per i padri lavoratori dipendenti sono stati prorogati anche per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell'anno solare 2017.

Il congedo obbligatorio è pari a due giorni da fruire, anche in via non continuativa, entro i cinque mesi di vita o dall'ingresso in famiglia o in Italia (in caso di adozione/affidamento nazionale o internazionale) del minore.

Al citato congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione della domanda si richiama quanto già precisato nella circolare 40 del 14 marzo 2013; sono tenuti a presentare domanda all'Istituto solamente i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall'INPS, mentre tutti i lavoratori, per i quali le indennità sono anticipate dal datore di lavoro, devono comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi, senza necessità di presentare domanda all'Istituto.

In questi casi, infatti, i datori di lavoro comunicano all'INPS le giornate di congedo fruite, attraverso il flusso UniEMens, secondo le disposizioni fornite con messaggio n.6499 del 18 aprile 2013.

Il congedo facoltativo per i padri non è stato prorogato per l'anno 2017 e pertanto non potrà essere fruito né indennizzato da parte dell'Istituto. A tal proposito si precisa quindi che non potranno essere presentate domande all'Istituto e, per tutto l'anno solare 2017, non dovranno essere esposte in UniEMens né giornate di assenza con causale MA9 né importi da porre a conguaglio con causale L061.

Rivalutazione TFR: coeff. di gennaio 2017

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 gennaio 2017 e il 14 febbraio 2017 è pari a 100,6.

uno In GEPAG inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese GENNAIO dell'anno 2016.

Indici ISTAT / Modifica

Generale Elenco

Anno: 2017

Gennaio: 100,6000

Febbraio:

Marzo:

Aprile:

Maggio:

Giugno:

Luglio:

Agosto:

Settembre:

Ottobre:

Novembre:

Dicembre:

Dicembre Anno Prec: 100,3000

Coefficiente di raccordo: 1,000000

L'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

Davide Conti
conti@licon.it

Davide Conti